

Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO DODICESIMO. Dei delitti contro la persona - CAPO TERZO. Dei delitti contro la libertà individuale - SEZIONE QUINTA. Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti

Articolo 622

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa' . (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Il presente comma, aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, è stato poi così modificato dall'art. 15 comma 3, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa' ."